



ALLEGATO 14

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI IMMAGINI, FOTO E FILMATI

Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 235 del 14/09/2026

PREMESSA DI CARATTERE NORMATIVO E ORGANIZZATIVO

Il presente Regolamento in materia di protezione dei dati personali, nello specifico audio, foto e video, si rifà ai principi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018. È sottoposto ad aggiornamento periodico in linea con le novità normative, giurisprudenziali e con li provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

L'innovazione tecnologica ha un profondo impatto nei processi formativi adottati dalle scuole, che oggi si avvalgono di strumenti quali il registro elettronico, piattaforme cloud e siti web. Questi strumenti, se usati in modo improprio, possono costituire una minaccia alla riservatezza e alla dignità della persona, che la scuola deve sempre garantire. La vigilanza è ancor più importante nel contesto scolastico, in cui gli alunni minorenni sono meritevoli di una tutela rafforzata. Il principio cardine della “responsabilizzazione” (*accountability*) impone all'Istituto l'obbligo di attuare politiche adeguate e dimostrabili. Il diritto alla privacy implica il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità del singolo. La “cultura della privacy” deve quindi divenire un elemento cardine dell’organizzazione di questo Istituto.

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento costituisce **Atto Amministrativo Generale** ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e definisce le regole d'Istituto per la raccolta, registrazione, conservazione, comunicazione e diffusione di immagini, audio e filmati degli studenti, del personale e di terzi.
2. Il testo recepisce in modo vincolante i principi fissati dai **provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn. 134/2025, 410/2025, 725/2025 e 274/2026**, nonché le indicazioni operative fornite dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'Istituto.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - **Immagini e voce come dati personali:** Informazioni che permettono l’identificazione diretta o indiretta della persona interessata e sono soggette a tutti gli effetti alla tutela del GDPR
 - **Comunicazione:** Dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati o a una cerchia ristretta e individuabile (es. condivisione con i soli genitori della classe tramite registro elettronico protetto)
 - **Diffusione:** Dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque modo, anche mediante la loro pubblicazione online (es. sito web istituzionale, social network o canali video ufficiali dell'Istituto)

Art. 2 – Identificabilità in concreto e principio di cautela

1. L'identificabilità dell'interessato va valutata in concreto e sopravvive facilmente all'inquadratura. In un contesto scolastico noto (classe individuabile, plesso specifico, evento datato), l'identificabilità dell'alunno è immediata anche senza la visione diretta del volto.
2. In conformità ai provvedimenti n. 134/2025 e n. 725/2025, la ripresa "di spalle", da lontano o la semplice assenza di primi piani **non sono più considerate misure di anonimizzazione sufficienti**. L'immagine costituisce dato personale se elementi di contesto (corporatura, posture, abbigliamento, ambientazione o combinazione di dettagli ambientali associati a elenchi di classe) permettono comunque di risalire all'identità.
3. È considerata "effettiva anonimizzazione" solo la sfocatura/pixelizzazione irreversibile dei volti o la ripresa di soli dettagli (es. mani al lavoro, strumenti, elaborati). In caso di incertezza sulla reale e irreversibile anonimizzazione di un'immagine destinata all'esterno, si applica il principio della massima cautela: **nel dubbio, non si pubblica**.
4. La scuola, rinunciando a esporre i volti dei propri studenti in rete, non intende impoverire la propria comunicazione, ma vuole trasformare la protezione dei dati in un concreto **contenuto educativo di civiltà digitale**, proteggendo i ragazzi dai rischi della perdita di controllo delle proprie immagini in un'epoca segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale generativa.

Art. 3 – Attività didattico-formative interne (Senza Consenso)

1. L'Istituto è pienamente legittimato ad acquisire e trattare foto, audio e filmati degli studenti per **finalità esclusivamente documentative, didattiche e valutative interne**, senza necessità di richiedere il consenso ai genitori o agli studenti. La base giuridica risiede nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico affidati alla scuola (Art. 6, par. 1, lett. e, GDPR e Art. 2-ter Codice Privacy).
2. Il docente che lavora con la classe nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica o all'interno di uno specifico progetto persegue un'attività formativa strumentale per la quale non è necessario richiedere il consenso, a condizione che non ne siano previste la comunicazione o la diffusione, di cui all'art. 4.
3. Tali materiali devono essere conservati **esclusivamente sui canali e sui dispositivi dell'Istituto** e mai su smartphone o strumenti personali del personale. I file saranno cancellati una volta esaurita la finalità didattica.
4. Il diniego di consenso alla diffusione esterna non può in nessun caso precludere la partecipazione dello studente alle attività didattiche ordinarie o straordinarie, né influire negativamente sulla sua valutazione.

Art. 4 – Diffusione online: Regola generale del divieto

1. Come stabilito dal Garante della Privacy, non esiste una fonte normativa ordinaria che legittimi l'uso di immagini di minori per la comunicazione istituzionale ordinaria o per scopi promozionali delle scuole, e il consenso raccolto dalle famiglie non può colmare questo vuoto normativo.
2. **La regola ordinaria dell'Istituto è il divieto di diffusione online** sul sito web o sui canali social di immagini o filmati che rendano **identificabili** gli studenti.
3. È consentita, senza necessità di consenso, la pubblicazione di immagini in cui gli studenti **non siano in alcun modo identificabili** (volti effettivamente oscurati o pixelati, riprese di soli dettagli come le mani al lavoro, gli strumenti, i materiali, gli elaborati d'aula o campi lunghi che impediscano totalmente il riconoscimento).
4. È vietata la ricondivisione di contenuti scolastici che ritraggano alunni sui profili social personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA).

Art. 5 – Casi eccezionali di diffusione autorizzata e pubblicazioni consentite

1. In via del tutto eccezionale e in conformità all'art. 2-ter del Codice Privacy, il Dirigente Scolastico – sentito il RPD/DPO – può autorizzare la diffusione di immagini riconoscibili esclusivamente per attività didattiche che abbiano **nel "pubblico" un elemento costitutivo del percorso formativo** o della documentazione esterna.
2. In coerenza con il PTOF, l'Istituto individua le sole **finalità didattico-formative** per la pubblicazione eccezionale di foto e video:
 - **Competenze digitali:** Stimolare negli allievi le competenze multimediali (riprese video, gestione delle immagini, montaggio di video, audio e foto), la scrittura creativa, la capacità di osservazione e la rappresentazione della realtà

- **Crescita personale:** Trasmettere ai ragazzi la capacità di parlare in pubblico e di strutturare l'autostima, apparendo in video come vettori di contenuti significativi
 - **Metodologie didattiche:** Stimolare il *cooperative learning* e diffondere una cultura digitale condivisa tra docenti e studenti
3. Le **uniche tipologie di pubblicazione che possono essere eccezionalmente consentite** sul sito web istituzionale o sui canali ufficiali sono limitate a:
- **Recite, saggi e concerti scolastici**
 - **Attività e manifestazioni relative a specifici progetti didattici** approvati nel PTOF
 -altro....(no orientamento perchè è attività promozionale)
4. **Esclusioni tassative (Gite scolastiche ed Open Day):**
- L'Istituto stabilisce che le finalità dei viaggi di istruzione sono pienamente perseguibili senza la diffusione pubblica di immagini. **È pertanto vietata la pubblicazione sul sito web o sui social di foto e video ripresi in occasione delle gite scolastiche.**
 - Le attività promozionali e di orientamento (**Open Day, campagne iscrizioni, video istituzionali di auguri o di saluto**) sono tassativamente escluse dalla diffusione con **minori identificabili**. Il Garante nega che l'uso di immagini riconoscibili di minori sia necessario a tali attività.
5. Laddove la pubblicazione sia consentita ai sensi del comma 3, devono essere rispettate le seguenti **caratteristiche tecniche obbligatorie** (principio di minimizzazione):
- **Inquadrature di gruppo:** Devono essere privilegiate riprese di piccoli gruppi o dell'intera classe, evitando di isolare il singolo minore
 - **Esclusione dei primi piani:** Non devono essere presenti primi piani dei singoli studenti, a meno che non si rendano strettamente necessari per la natura dell'evento (es. il solista del saggio o l'attore protagonista della recita)
 - **Tutela del decoro:** Gli studenti devono essere ritratti esclusivamente in atteggiamenti positivi, costruttivi e dignitosi
6. Ciascuna pubblicazione ex comma 3 richiede un iter documentato: coerenza con il PTOF, superamento scritto del **test di necessità e proporzionalità** (funzionalità, necessità, proporzionalità e cautele adottate) e raccolta di un **consenso specifico, mirato e granulare firmato da entrambi i genitori** per quel singolo evento, con assoluto divieto di ricorrere a liberatorie cumulative di inizio anno.

Art. 6 – Condivisione e comunicazione alle famiglie: Modalità e termini di scadenza

1. La **comunicazione** alle famiglie dei materiali didattici multimediali prodotti (in cui i volti degli alunni sono visibili e non oscurati) rappresenta la modalità ordinaria e meno invasiva che l'Istituto adotta per condividere la documentazione scolastica.
2. Trattandosi di un Istituto di Istruzione Superiore, in via ordinaria **non si applica la condivisione sistematica di foto e video sul Registro Elettronico o sul Cloud di istituto.**
3. Qualora per specifici e circoscritti progetti didattici si renda necessario condividere il materiale multimediale con le famiglie, la pubblicazione avverrà esclusivamente attraverso canali protetti ad accesso riservato (Registro Elettronico cui si accede previa identificazione con credenziali personali).
4. **Termini di scadenza e cancellazione obbligatoria:** In conformità al principio di limitazione della conservazione dei dati, i file multimediali così condivisi non rimarranno permanentemente online. **I materiali resteranno disponibili per il solo tempo strettamente necessario al loro scaricamento da parte delle famiglie, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione.** Scaduto tale termine, l'Amministratore della piattaforma o il docente referente provvederanno alla rimozione definitiva e irreversibile dei file dal Registro elettronico, fatti salvi i soli materiali archiviati per fini storici e valutativi interni all'Istituto (Art. 3).
5. Tale trattamento richiede un'informativa specifica e l'acquisizione di uno **specifico consenso distinto da parte dei genitori**, da raccogliere su modulo separato rispetto a quello per la diffusione.. L'accesso sarà limitato alla sola classe interessata, con accessi tracciati. Gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno il divieto assoluto di riversare i file su internet o sui social network, di cui risponderanno personalmente.

Art. 7 – Dispositivi personali ed eventi scolastici

1. Le riprese fotografiche e video effettuate dai familiari in occasione di eventi pubblici (saggi, recite, manifestazioni o cerimonie di diploma) sono lecite se destinate a un **uso esclusivamente personale, familiare o amicale**.
2. È fatto **divieto assoluto ai genitori e ai partecipanti di pubblicare tali immagini su internet o sui social network** (incluso lo *sharenting*) in assenza del consenso esplicito di tutti i soggetti ritratti o dei loro genitori. La responsabilità per la pubblicazione abusiva ricade interamente sul soggetto privato che vi provvede, escludendo ogni coinvolgimento dell'Istituto.
3. All'inizio di ogni manifestazione pubblica o viaggio di istruzione, il personale scolastico provvederà a ricordare formalmente tale avvertenza all'uditorio.

Art. 8 – Soggetti terzi, Fotografo di classe e testate giornalistiche

1. L'ingresso di fotografi esterni, videomaker, influencer o soggetti terzi per conto della scuola richiede obbligatoriamente la loro formale nomina a **Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR**, con istruzioni documentate scritte, anche se prestano l'attività a titolo gratuito.
2. Nel caso di **Foto ricordo di classe**, la scuola rilascia una mera autorizzazione all'accesso del professionista per svolgere l'attività. L'Istituto non effettua alcun trattamento dei dati personali connesso a questa attività e declina ogni responsabilità sui trattamenti successivi. Saranno inclusi nello scatto esclusivamente gli alunni per i quali chi esercita la responsabilità genitoriale abbia firmato l'autorizzazione sul modulo d'istituto, confermando l'osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
3. Qualora le riprese siano effettuate da testate giornalistiche o emittenti TV, queste agiscono come autonomi titolari del trattamento. Spetta a loro l'obbligo di fornire l'informativa e raccogliere il consenso, fermo restando il potere del Dirigente Scolastico di interdire o autorizzare l'accesso ai locali scolastici valutando l'impatto sul regolare svolgimento delle lezioni. L'Istituto non consegna a terzi materiale video-fotografico di propria produzione ritraente alunni riconoscibili.

Art. 9 – Invalidità del consenso dei minori quattordicenni

1. Ai fini della pubblicazione, diffusione o comunicazione di foto e video in ambito scolastico, **non è in alcun modo valido il consenso espresso dall'alunno minore che abbia compiuto i 14 anni**.
2. Il richiamo all'art. 2-quinquies del Codice Privacy è da ritenersi inconferente poiché limitato ai soli servizi della società dell'informazione. Qualsiasi liberatoria o autorizzazione per studenti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 10 – Studenti Maggiorenni

1. Le disposizioni, i limiti tassativi e i divieti di diffusione online di cui al presente Regolamento si applicano integralmente anche agli studenti che abbiano compiuto la maggiore età. Lo status di maggiorenne conferisce allo studente il diritto esclusivo di sottoscrivere autonomamente le informative e i moduli di consenso granulari di cui agli Artt. 5 e 6, escludendo la necessità di firma da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tuttavia, in conformità all'orientamento del Garante della Privacy, il consenso espresso dallo studente maggiorenne resta del tutto inidoneo a fungere da base giuridica per la diffusione di immagini all'interno di contenuti riqualificati come promozionali o celebrativi (es. Open Day, orientamento, testimonial d'istituto), per i quali permane il divieto assoluto di pubblicazione con volti riconoscibili.

ALLEGATO 1

Tabella di Corrispondenza delle Pubblicazioni, strutturata come guida operativa per lo Staff di Direzione e per i Docenti Referenti

Di seguito la tabella che traduce le macro-categorie astratte dell'Articolo 5 del Regolamento in esempi pratici e quotidiani di vita scolastica, indicando chiaramente cosa è autorizzabile e cosa è tassativamente vietato alla luce delle indicazioni di cui sopra.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE PUBBLICAZIONI

(Guida rapida per l'applicazione del Test di Necessità e Proporzionalità - esempi)

Macro-Categoria nel Regolamento (Art. 5)	Esempi Pratici di Progetti/Attività Comuni	Condizioni e Limiti per la Pubblicazione Online	Stato / Azione Richiesta
Rappresentazioni teatrali, saggi musicali e concerti	- Spettacolo teatrale di fine anno - Concerto dell'orchestra/coro d'Istituto - Performance artistiche di istituto	- L'esibizione ha nel "pubblico" un elemento formativo essenziale - Privilegiare riprese totali o di gruppo - Consenso granulare di entrambi i genitori	 APPROVATO (Previo Test di Necessità e Liberatoria)
Dibattiti e concorsi istituzionali	- Tornei di <i>Debate</i> d'Istituto o di Rete - Concorso di matematica - Olimpiadi della Matematica/Fisica	- Ammissibile solo se la pubblicazione del video è richiesta dal regolamento del concorso esterno - Divieto di primi piani emotivi o imbarazzanti	 APPROVATO (Previo Test di Necessità e Liberatoria)
Prodotti multimediali da progetti PTOF	- Cortometraggi contro il bullismo - Giornalino scolastico multimediale / TG della scuola - Podcast video didattici	- La diffusione esterna deve essere l'oggetto stesso del progetto (es. concorso video nazionale) - Gli studenti agiscono come "attori/autori"	 APPROVATO (Previo Test di Necessità e Liberatoria)
Nessuna macro-categoria applicabile (Attività Ordinaria)	- Lezioni quotidiane in classe - Attività ordinarie di laboratorio - Consegna di premi scolastici interni	Manca il test di necessità: l'obiettivo didattico si esaurisce dentro la scuola. - Si documenta sul sito solo in modo anonimo (foto di elaborati, testi, volti pixelati)	 VIETATO (Si alla documentazione, NO ai volti in chiaro)
Tassativamente escluso dal Garante (Attività Promozionale)	- Video o foto dell'Open Day - Campagne iscrizioni e marketing - Video di auguri natalizi o di fine anno	- Il Garante riqualifica queste attività come "promozionali" - La comunicazione istituzionale si fa senza immagini di minori riconoscibili Il consenso dei genitori è nullo in questo ambito	 DIVIETO ASSOLUTO (Nessuna eccezione o regolamento può sanarlo)
Tassativamente escluso dal Regolamento (Gite scolastiche)	- Viaggi di istruzione - Uscite didattiche sul territorio - Visite guidate a musei o mostre	- L'Istituto ha stabilito che la finalità culturale è perseguibile senza pubblicare i volti online - Sul sito si pubblicano solo foto di monumenti, paesaggi o dettagli anonimi	 DIVIETO DI DIFFUSIONE (Si allo scambio privato con le famiglie ex Art. 6)

Come utilizzare questa tabella:

1. Quando un docente propone di caricare un contenuto multimediale sul sito o sui social, lo Staff di Presidenza controlla in quale riga della tabella ricade l'attività
2. Se ricade nelle righe **verdi (Approvato)**, si procede alla compilazione del *Test di Necessità* e alla raccolta dei consensi dedicati
3. Se ricade nelle righe **rosse o barrate (Vietato/Divieto)**, la segreteria o l'amministratore del sito web respingono la richiesta di pubblicazione in tronco, chiedendo al docente di rendere i volti non riconoscibili prima dell'invio

ANALISI DEL PTOF 2025-2028

In base al **PTOF 2025-2028** si evidenzia quanto segue:

PROGETTI APPROVATI (Ammissibile la pubblicazione dei volti)

- Questi percorsi, legati all'uso dei nuovi laboratori PNRR, hanno nella "comunicazione e restituzione pubblica" un elemento nativo e costitutivo della didattica:
- **Attività di Videomaking e Videoediting del "SPARK Lab" (Sede via Possenti):** Il PTOF evidenzia che in questo laboratorio d'avanguardia gli studenti lavorano espressamente con videocamere per produrre progetti di comunicazione e ricerca. Se il progetto prevede la partecipazione a concorsi video o rassegne in cui la messa online dell'elaborato finale (es. un cortometraggio) è obbligatoria, la pubblicazione dei volti è lecita
- **Sfilate, Eventi di Design e Prototipazione del "Sistema Moda":** Le attività interdisciplinari legate al design 3D e alla successiva industrializzazione di prodotti moda (realizzate tra lo Spark Lab e l'aula STEM) prevedono un output che per sua natura richiede la presentazione esterna (es. la documentazione della vestibilità o sfilate d'istituto)
- **Progetti di "Cittadinanza Attiva" e Tornei di Debate:** Il potenziamento delle competenze di cittadinanza (previsto dagli obiettivi prioritari L. 107/15 del Santoni) e le attività basate sulle relazioni e sull'espressione del sé possono includere tornei di *Debate*. Se la competizione prevede la trasmissione pubblica o il caricamento delle sessioni di dibattito, il test di necessità è superato

PROGETTI DIDATTICI INTERNI (Si alla documentazione, NO ai volti)

Per questi progetti d'eccellenza, il PTOF descrive finalità puramente tecniche, scientifiche o assistenziali. L'obiettivo formativo si esaurisce dentro la scuola; pertanto, sul sito web e **sui social vanno pubblicati solo testi, dati o immagini anonimizzate** (es. mani al lavoro, strumentazioni, schermate PC):

- **Officina Digitale del Geometra / Costruzioni:** Le attività di rilievo con droni, fotogrammetria ed elaborazioni 3D del territorio non necessitano di mostrare i volti dei minori. Vanno pubblicati i render 3D, le mappe e i grafici prodotti
- **Laboratorio di Agraria 4.0 / Coltura Idroponica:** La raccolta e l'analisi dei dati della stazione meteorologica, i parametri ambientali o la micropropagazione delle piante vanno documentati pubblicando i grafici scientifici e i dettagli dei vegetali, non i volti degli alunni
- **Laboratorio INFOLAB (IoT e Domotica):** I prototipi realizzati con schede Arduino o Raspberry e i progetti sul risparmio energetico vanno promossi mostrando i circuiti e i sistemi elettronici in funzione
- **Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale / Operatore del Benessere:** Benché il PTOF citi lo sviluppo delle cure estetiche e dei processi di assistenza, la sensibilità e la delicatezza dei contesti di cura (es. massaggio, anatomia, microbiologia) impongono il divieto assoluto di pubblicazione online delle sessioni pratiche con studenti identificabili, a tutela del decoro e della dignità

ESCLUSI TASSATIVAMENTE (Divieto assoluto di pubblicazione)

- **Moduli di Orientamento Formativo e Open Day (Pagine 3, 5, 17):** Sebbene l'orientamento in ingresso e in itinere sia una colonna portante del PTOF per informare l'utenza, il Garante vieta l'uso di foto o video di studenti per scopi di attrazione iscrizioni e marketing scolastico.. I video degli Open Day devono mostrare solo le eccezionali dotazioni dei laboratori vuoti o i docenti (previa liberatoria)
- **Viaggi di istruzione, gite e visite guidate:** **Esclusi in chiaro come da regolamento interno**

ALLEGATO 2 - Scaletta di verifica per stabilire se una pubblicazione si può fare

Per non rischiare sanzioni, lo staff del Dirigente deve far passare ogni richiesta attraverso la seguente **scaletta decisionale sequenziale**:

Filtro 1: La Finalità è Promozionale o Istituzionale?

Se è Promozionale (Open Day, iscrizioni, testimonial, auguri di Natale, saluti di fine anno): **STOP**. Non si può fare in nessun caso con alunni riconoscibili, nemmeno se scritto nel regolamento e nemmeno con il consenso di entrambi i genitori

Se è Didattica/Formativa (Recite, saggi, debate, cortometraggi di concorsi): **Procedi al Filtro 2**

Filtro 2: Supera il Test di Necessità?

La scuola si deve chiedere: *L'obiettivo formativo può essere raggiunto tenendo i volti protetti o condividendo il file solo privatamente con le famiglie?*

Se la risposta è SÌ (es. documentare una gita sul sito si può fare mostrando i monumenti o i ragazzi di spalle anonimizzati): **STOP**. La diffusione dei volti online è illecita

Se la risposta è NO (es. un concorso cinematografico ministeriale richiede tassativamente la pubblicazione del video online e gli studenti recitano a volto scoperto): **Procedi al Filtro 3**

Filtro 3: È previsto nel Regolamento e nel PTOF?

La specifica attività e la sua valenza formativa devono essere esplicitamente scritte nel Piano dell'Offerta Formativa e coperte dal Regolamento d'Istituto

Se manca la copertura del Regolamento: **STOP**. Manca la base giuridica richiesta dall'art. 2-ter comma 3

Se c'è la copertura: **Procedi al Filtro 4**

Filtro 4: Il Consenso è ineccepibile?

La segreteria deve verificare di avere il consenso **specifico, granulare e firmato da chi svolge la responsabilità genitoriale** per quella singola pubblicazione (niente liberatorie cumulative di inizio anno)

Se un solo genitore non firma o nega il consenso: **STOP**. Il volto del minore va oscurato o pixelato in modo irreversibile prima della messa online

Se entrambi firmano: **AUTORIZZAZIONE CONCESSA**. Si può procedere alla pubblicazione temporanea (con data di scadenza)

Procedura per coprire i nuovi casi in corso d'anno

[1. Regolamento d'Istituto] -> Prevede la macro-categoria generale (es. Concorsi/Saggi)

↓

[2. Delibera del PTOF] -> Specifica il progetto concreto (es. "Concorso Video X")

↓

[3. Verbale del Test] -> Il Dirigente compila il Test di necessità per quell'evento

1. **Il Regolamento (Il Contenitore)**: Fornisce la copertura legale generale per quella *tipologia* di attività (l'Articolo 5 che abbiamo scritto copre già i saggi, i concerti, i dibattiti e i prodotti multimediali per progetti)
2. **L'aggiornamento del PTOF (Il Progetto)**: Quando nasce un nuovo progetto specifico (es. la partecipazione a un particolare concorso cinematografico nazionale), il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto approvano un'integrazione al PTOF che descrive la valenza didattica di quell'esatto progetto
3. **Il Test di Necessità sul singolo evento (L'Attuazione)**: Prima di pubblicare, il Dirigente Scolastico compila il singolo verbale del "Test di Necessità" per verificare che quel progetto specifico ricada in una delle macro-categorie del Regolamento e raccoglie le liberatorie specifiche

Cosa succede se un'attività non rientra in nessuna macro-categoria?

Se un docente propone un'attività completamente nuova che non c'entra nulla con saggi, recite o concorsi approvati, **non si può pubblicare il volto del minore**.

In quel caso la scuola ha due sole opzioni lecite:

- **Opzione A (Consigliata):** Si documenta l'attività sul sito in modo totalmente anonimo (foto dei lavori, testi, volti pixelati)
- **Opzione B:** Il Consiglio d'Istituto si riunisce e modifica il Regolamento per inserire una nuova macro-categoria, ma solo se questa supera il rigido filtro di necessità del Garante (ricordando che le gite e gli Open Day non possono essere inseriti in alcun modo)

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PRIVACY

Test di Necessità e Proporzionalità (ex art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 e Provv. Garante 2025/2026)

Protocollo Interno: _____

1. DATI GENERALI DEL TRATTAMENTO ECCEZIONALE

Denominazione Progetto/Attività: _____

Docente/Personale Referente: _____

Classi/Studenti coinvolti: _____

Tipologia di materiale multimediale: ☐ Fotografie ☐ Video ☐ Registrazioni Audio

Canale di diffusione previsto: ☐ Sito Web Istituzionale ☐ Canale YouTube della scuola ☐ Altro canale social ufficiale:

2. TEST DI LEGITTIMITÀ E COERENZA

- **Il progetto è inserito nel PTOF dell'anno scolastico corrente?**
☐ SÌ (Indicare pagina/sezione del PTOF: _____)
☐ NO (*Se NO, arrestare la procedura: la pubblicazione è illecita*)
- **Qual è la specifica finalità didattico-formativa perseguita (ex Art. 5 del Regolamento)?** (*Selezionare almeno una voce*)
 - ☐ Sviluppo di competenze multimediali e di montaggio critico
 - ☐ Potenziamento dell'autostima e della capacità di parlare in pubblico (Public Speaking)
 - ☐ Cooperative learning applicato alla produzione espressiva/teatrale
 - ☐ Partecipazione a concorsi istituzionali/ministeriali esterni a premio
- **Esclusione profili sanzionabili (Verifica vincolante):**
Il materiale ha funzioni promozionali, di marketing, di attrazione iscrizioni (Open Day, Orientamento) o celebrazione fine a se stessa?
☐ NO
☐ SÌ (*Se SÌ, arrestare la procedura: il Garante vieta l'uso di volti per finalità promozionali*)

3. TEST DI NECESSITÀ E MINIMIZZAZIONE

La diffusione esterna online (a un pubblico indeterminato) è un elemento costitutivo e indispensabile per la riuscita del percorso formativo?

Argomentare obbligatoriamente il perché non sia possibile raggiungere l'obiettivo tramite la sola comunicazione protetta alle famiglie (es. la natura del Debate prevede la giuria esterna o il concorso esige la pubblicazione del corto):

È possibile raggiungere la medesima finalità formativa senza rendere identificabili i minori (es. usando inquadrature anonimizzate, di dettagli, ambientali o sfocature)?

- ☐ NO, la visibilità espressiva del volto è strettamente legata all'attività (es. recitazione/canto)
☐ SÌ (*Se SÌ, la pubblicazione deve avvenire in modalità anonima, non serve procedere oltre*)

Quali cautele tecniche specifiche sono state adottate per ridurre al minimo i dati personali? (*Selezionare le misure applicate*)

- ☐] Privilegiare inquadrature di gruppo ed evitati tassativamente i primi piani individuali
☐] Divieto assoluto di associare alle immagini elenchi di nomi, cognomi, classi o tag anagrafici
☐] Controllo preventivo del decoro e della dignità dei minori ritratti

4. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LICEITÀ

È stata completata la raccolta del Consenso Granulare, specifico per questo singolo evento, firmato da ENTRAMBI i genitori (o tutori legali) per ciascun minore ripreso?

- ☐] SÌ, tutti i moduli sono firmati e archiviati agli atti della segreteria
☐] NO (*Nota: Il dissenso o la mancata firma anche di un solo genitore comporta l'esclusione immediata del minore dalle riprese o l'oscuramento totale del suo volto*)

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Il presente test documenta che il trattamento eccezionale sopra descritto rispetta i criteri di necessità, proporzionalità e finalità fissati dall'art. 2-ter del Codice Privacy e dal Regolamento d'Istituto [

Termine massimo di conservazione online: Il materiale verrà rimosso dal canale pubblico entro e non oltre il ___/___/___ (es. max 6-12 mesi o al termine del concorso)

Data, _____

Il Docente Referente del Progetto: _____

Visto del Responsabile Protezione Dati (DPO): ☐] Favorevole ☐] Non Favorevole

Firma DPO: _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ☐] AUTORIZZA la pubblicazione eccezionale
☐] NON AUTORIZZA la pubblicazione eccezionale

Firma: _____